CAMERA DEI DEPUTATI N. 2809-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **CREMASCHI CARLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 luglio 1952 (*Stampato n. 2431*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 luglio 1952

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, recante norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1951-52

Presentata alla Presidenza il 9 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In materia di esami di Stato vigeva, fin dal 16 maggio 1940, il decreto-legge n. 417 per il quale era autorizzato l'allora ministro dell'educazione nazionale a stabilire con ordinanza le modalità per gli esami delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli esami di abilitazione e di idoneità.

Fino allo scorso anno si è seguito il sistema dell'ordinanza per varie ragioni che non è qui il caso di esaminare per esteso: tra l'altro si è ritenuto che la normalità non si fosse del tutto raggiunta, e, d'altra parte, ci si illuse, per un certo periodo di tempo, di poter inquadrare la disciplina nuova degli esami di Stato nella cornice della legge sulla riforma dell'ordinamento scolastico.

Per la verità il Governo si era preoccupato di questa situazione che avrebbe finito col far entrare in vigore in questa materia la legge 19 gennaio 1942, n. 86, e, fin dal 24 maggio 1949, il Ministro della pubblica istru-

zione aveva presentato alla Camera un disegno di legge che la Commissione VI approvava in data 7 giugno 1952.

Questo disegno di legge approvato dalla Camera veniva trasmesso al Senato. Per varie ragioni esposte nella relazione fatta dal senatore Lamberti al disegno di legge che è al nostro esame (cfr. doc. n. 2431-A del Senato) il Senato non poté in tempo utile procedere all'approvazione del disegno di legge; ed il Governo fu in tal modo costretto a presentare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, che viene ora, dopo essere stato approvato dal Senato, sottoposto al nostro esame per la definitiva conversione in legge.

Che si sia ricorsi alla facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione non credo ci sia nessuno che voglia rimproverarlo al Governo: bisognava per il 1° luglio del corrente anno dare inizio alle prove d'esame che interessano circa 100.000 candidati, era quindi necessario avere delle norme che regolassero la materia facendoci uscire dalla anormalità delle ordinanze e non ripristinando vecchie norme che non rispondevano e non rispondono alle mutate situazioni della scuola del nostro Paese.

Per quanto attiene poi alla sostanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge va notato che il Ministro ha riprodotto nel suo decreto-legge il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione VI della Camera in sede legislativa nella seduta del 7 giugno 1952.

L'unica variante al testo del disegno di legge approvato dalla Commissione della Camera è l'articolo 12 del decreto-legge che contiene una norma la quale prevede che, salvo quanto è stabilito nel decreto stesso rispetto agli esami di maturità e di abilitazione, il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per gli scrutini e per gli esami dell'anno scolastico 1951-52 si osservino, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le modalità che ne hanno regolato lo svolgimento negli ultimi cinque anni scolastici. Tale norma mira a dare una base legale alla avvenuta conferma, anche per l'anno 1951-52 delle modalità che hanno regolato negli anni decorsi lo svolgimento degli scrutini e degli esami di ammissione, di idoneità e licenza.

La vostra Commissione propone, dopo attento esame, che sia accolta la richiesta di conversione in legge del decreto-legge n. 649.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, recante norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.